



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e p.c.

U.prot DVA - 2015 - 0011379 del 29/04/2015

Pratica N.:

Prof. Mittente:

Enipower S.p.A.
Centrale a Ciclo Combinato di Ravenna
Via Baiona, 107
48123 Ravenna
stabilimento.ravenna@pec.enipower.eni.it

ISPRA
Via Vitaliano Brancati 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

OGGETTO: Trasmissione Parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla Società ENIPOWER S.p.A. Centrale a Ciclo Combinato di Ravenna - Procedimento di modifica ID 170/740.

In merito alla domanda di modifica non sostanziale presentata dalla società ENIPOWER S.p.A., al decreto AIA rilasciato per l'impianto in argomento il 03/07/2012, con provvedimento n. DVA-DEC-2012-0000337, finalizzata alla realizzazione di un sistema catalitico per la riduzione del monossido di carbonio nei fumi di scarico del Ciclo Combinato 1, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 17 aprile 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0000817.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

All.: CIPPC-00-2015-0000817 del 17/04/2015.

Ufficio Mittente: MATT-DVA-IRI-AIA/00
Funzionario responsabile: m.antonio@minambiente.it tel. 06/57225924
DVA-4RI-AIA-17/2015-0137/DEC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E,prot DVA - 2015 - 0010571 del 21/04/2015

IPPCC-00-2015-0000817

del 17/04/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:



OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da
EniPower S.p.A. - Stabilimento di Ravenna - Procedimento di modifica ID 170/740

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.

ALL. 817/2015



Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

PARERE ISTRUTTORIO

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012, per modifica non sostanziale.

(ID 170/740)

Gestore	ENIPOWER S.p.A.
Località	Ravenna
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Marco Antonio Di Giovanni
	Rocco Simone
	Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna
	Laura Avveduti – Provincia di Ravenna
	Angela Vistoli – Comune di Ravenna



Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

Sommario

1. Definizioni	3
2. Atti e attività istruttorie	6
2.1. Atti presupposti.....	6
2.2. Atti normativi.....	7
2.3. Attività istruttorie.....	11
3. Identificazione dell'impianto	11
4. Modifiche progettate	12
4.1. Premesse	12
4.2. Descrizione delle modifiche progettate	12
4.3. Potenziali impatti pertinenti	13
5. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore	14



Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

1. Definizioni

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Valutazioni Ambientali (DVA).
Autorità controllo di	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione Istruttoria di cui all'Art. 8- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Gestore	ENIPOWER S.p.A. – installazione IPPC sita nel comune di Ravenna, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i- <i>quater</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC

ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera <i>i-ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. 46/2014).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lettera <i>l-bis</i> , del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter.1</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC

ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lettera 1-ter.2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera v-bis, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal D.Lgs. 46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'art. 29-quater comma 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.



Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

Uffici presso i quali sono depositati documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

2. Atti e attività istruttorie

2.1. Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/2012/033 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2013-0002077 del 12 novembre 2013, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto Enipower S.p.A. – Centrale a Ciclo Combinato di Ravenna (RA) al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">• Giovanni Anselmo – Referente GI• Marco Antonio Di Giovanni• Rocco Simone
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">• Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna• Laura Avveduti – Provincia di Ravenna• Angela Vistoli – Comune di Ravenna• Monica Andrini – ARPA EMR Dipartimento di Ravenna



Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">• Antonio Carmelo
------------	---

2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e ss.mm.ii.;
visto	il D.Lgs. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 " <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I</i> ";
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), che prevede che l'Autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale " <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di</i>



Commissione Istruttoria IPPC

ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

	<p><i>quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mmi.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale "l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e'</i>



Commissione Istruttoria IPPC

ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

	<p><i>ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i><i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti</i>



Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

	<p><i>in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>
vista	<p>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i></p>
considerato	<p>l'atto del MATTM, Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, avente ad oggetto <i>Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46,</i></p>
visto	<p>la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “<i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”;</i></p>
visto	<p>la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, “<i>Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti”;</i></p>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il D.Lgs. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants - Luglio 2006</i>• <i>Reference Document for Energy Efficiency Techniques (ENE) – Febbraio 2009</i>• <i>Reference Documents on General principles of monitoring – Luglio 2003</i>• <i>Reference Document on Best Available Techniques to Industrial cooling systems – Dicembre 2001</i>



Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

2.3. Attività istruttorie

Vista	la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2014-0011355 del 17/04/2014, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00_2014-0000806 del 23/04/2014;
esaminata	la domanda di modifica del decreto AIA e la relativa documentazione tecnica allegata, trasmessa dal Gestore con protocollo 27/2014/MC/LT del 18/03/2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con E.prot DVA-2014-0008018 del 21/03/2014, avente ad oggetto "Comunicazione di modifica non sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii";
considerato	il decreto AIA rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot. DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012;
esaminati	i contenuti e le risultanze della Relazione Istruttoria, prot. CIPPC-00_2015-000229 del 03/02/2015;
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 24/03/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0000638 del 24/03/2015 e la conseguente approvazione del GI
esaminati	i contenuti dei BREF di riferimento.

3. Identificazione dell'impianto

Denominazione impianto	Enipower S.p.A. – Centrale a Ciclo Combinato di Ravenna (RA)
Indirizzo sede operativa	Via Baiona, 107 – 48123 Ravenna (RA)
Sede Legale	Piazza Vanoni, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Rappresentante Legale	Roberto Lavecchia
Tipo impianto	Esistente
Codice e attività IPPC	categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50MW Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica codice 35.11, produzione e distribuzione di acqua calda codice 35.30 Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 300 MW (intero gruppo) codice 101.01
Gestore Impianto	Carlo De Carlonis carlo.de.carlonis@enipower.eni.it Tel. 0544 600516
Referente IPPC	Stefano Gattucci stefano.gattucci@enipower.eni.it Tel. 0544 600583



Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

Numero addetti	67
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001; EMAS

4. Modifiche progettate

4.1. Premesse

Con nota Prot. 27/2014/MC/LT del 18/03/2014, agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con E.prot DVA-2014-0008018 del 21/03/2014, il Gestore ha trasmesso istanza avente ad oggetto "*Comunicazione di modifica non sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*".

Il MATTM ha conseguentemente avviato il procedimento con nota U.prot DVA-2014-0011355 del 17/04/2014, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00_2014-0000806 del 23/04/2014.

La modifica progettata per l'impianto consiste, in particolare, nella realizzazione di un sistema catalitico per la riduzione del monossido di carbonio nei fumi di scarico del Ciclo Combinato 1 (CC1).

Il Gestore precisa che la modifica progettata, a suo avviso non sostanziale, sarà implementata in assenza di diversa comunicazione da parte dell'Autorità competente entro i termini previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Sulla base delle dichiarazioni rese con la sopra citata istanza, nei due seguenti Paragrafi 4.2 e 4.3 si riportano le descrizioni sintetiche dell'intervento progettato e dei potenziali impatti ad esso connessi.

4.2. Descrizione delle modifiche progettate

Con nota Prot. 27/2014/MC/LT del 18/03/2014, il Gestore ha dichiarato che, per esigenze legate al mercato dell'energia elettrica, è emersa la necessità di incrementare la capacità di modulazione della produzione di energia, riducendo la formazione del monossido di carbonio (CO) presente nei fumi sia in condizioni di regime che durante i transitori.

A tal fine è stata progettata la modifica tecnica, nei confronti del Ciclo Combinato 1 (CC1), consistente nell'installazione di un sistema catalitico per l'abbattimento del CO contenuto nei gas caldi di scarico dalla Turbina a Gas (TG), da inserire all'interno del Generatore di Vapore a Recupero (GVR) situato nel condotto fumi tra la turbina a gas e il camino.

In particolare, secondo il progetto trasmesso, il sistema catalitico sarà installato a valle della sezione IPSH2 (surriscaldatore della sezione a pressione intermedia) e a monte della sezione HPECO2 (economizzatore di secondo stadio della sezione di alta pressione) ed è sostanzialmente costituito da moduli di catalizzatore (600 mm x 700 mm x 150 mm), supportati da telaio metallico, occupanti l'intera sezione di passaggio dei fumi. Rimandando alla nota tecnica allegata all'istanza di modifica trasmessa dal Gestore e ai contenuti della Relazione Istruttoria per ulteriori dettagli, qui si precisano le sole caratteristiche prestazionali del sistema catalitico, caratterizzate da una capacità di conversione superiore al 90% con temperatura di funzionamento superiore a 280 °C, che subiscono,



Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

tuttavia, un degrado nel tempo con il regolare esercizio. Inoltre, l'implementazione dell'intervento non comporta alterazioni delle emissioni di NO_x (espressi come NO₂) nei fumi di scarico.

Il Gestore precisa che l'inserimento del sistema catalitico non determinerà modifiche al numero prevedibile di avvii/arresti degli impianti, che pertanto rimane assoggettato agli esiti e alle richieste del mercato.

La Scheda C.5 (Programma degli interventi di adeguamento), trasmessa con l'istanza di modifica, indica l'inizio dei lavori di implementazione del sistema catalitico al 15/05/2014 e la fine lavori al 15/07/2014.

Con l'istanza di modifica il Gestore dichiara l'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, art. 1, comma 1, lettera d.

Si precisa, infine, che il Gestore ha allegato all'istanza anche le Schede e gli Allegati di seguito indicati:

- C.1: Impianto da autorizzare;
- C.2: Sintesi delle variazioni;
- C.3: Consumi ed emissioni (alla capacità produttiva) dell'impianto da autorizzare;
- C.3.1: Produzione di rifiuti (alla capacità produttiva) – Variazione della Scheda B.11.2;
- C.4: Benefici ambientali attesi;
- C.5: Programma degli interventi di adeguamento;
- Allegato C.6: Nuova relazione tecnica dei processi produttivi;
- Scheda D.3.1: Confronto fasi rilevanti – LG;
- Scheda D.3.2: Verifica di conformità dei criteri di soddisfazione;
- Scheda D.3.3: Risultati e commenti.

4.3. Potenziali impatti pertinenti

Il Gestore evidenzia che le componenti potenzialmente interessate dall'intervento sono le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici il rumore e la produzione di rifiuti, così come di seguito descritto.

Emissioni in atmosfera

La presenza del catalizzatore potrà solo migliorare le emissioni di CO in atmosfera generate durante il regime e durante i transitori di funzionamento.

Emissioni idriche

Data la natura del sistema catalitico, non vi sono immissioni idriche aggiuntive.

Rumore

La variazione attesa sul rumore totale generato dal GVR è trascurabile o comunque non peggiorativa. Per esperienza acquisita dal produttore del catalizzatore, il sistema catalitico potrebbe comportare un effetto silenziatore.

Produzione di rifiuti

Ad esaurimento del catalizzatore, l'intero sistema di abbattimento viene classificato come rifiuto ed inviato a recupero presso ditta autorizzata. Il procedimento prevede il recupero del metallo pregiato e del metallo della lamina su cui è disperso il catalizzatore. La trasmissione mediante istanza di modifica della Scheda C.3.1 (Produzione di rifiuti alla capacità produttiva), aggiornamento della Scheda B.11.2, evidenzia la produzione del nuovo codice CER 160801 (catalizzatore esaurito)



Commissione Istruttoria IPPC
ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

contenente platino (tranne 160807)) allo stato solido, per una quantità annua stimata di 3.200 kg, da depositare in area C in modalità di deposito temporaneo.

5. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore

Il Gruppo Istruttore,

- analizzati i contenuti dell'istanza di modifica non sostanziale del Gestore, Prot. 27/2014/MC/LT del 18/03/2014, agli atti del MATTM con E.prot DVA-2014-0008018 del 21/03/2014 e, in particolare
 - considerato che la tipologia d'intervento proposto induce una riduzione delle emissioni di CO sia durante l'esercizio a regime del ciclo combina CC1 sia durante le sue fasi transitorie di avvio/arresto,
 - considerata la produzione aggiuntiva della categoria di rifiuto (CER 160801) conseguente l'esercizio del CC1 nel nuovo assetto con sistema catalitico, per una quantità complessiva stimata di 3.200 kg/anno, da gestire in modalità di deposito temporaneo in area di stoccaggio C (area pavimentata e recintata),
- visti i contenuti e le disposizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot. DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012)
- considerato che il Gestore ha facoltà di avvalersi delle operazioni di gestione dei rifiuti in modalità di deposito temporaneo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
- analizzate le risultanze della Relazione Istruttoria, CIPPC-00_2015-000229 del 03/02/2015,

accoglie favorevolmente la proposta di modifica non sostanziale del Gestore, ritenendo al contempo non necessaria la definizione di prescrizione aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot. DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012), restando, ovviamente, ferme le determinazioni in essa contenute. L'eventuale riduzione del minimo tecnico conseguibile mediante l'intervento proposto dovrà essere trasmessa all'Autorità competente per la presa d'atto e all'Autorità di Controllo ai fini delle attività di controllo delle emissioni in atmosfera al camino E1 durante l'esercizio del CC1 in condizioni di regime.

Il presente atto aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012, integrandone i suoi contenuti.

Il Gruppo Istruttore ritiene, altresì, congrua la tariffa istruttoria di 2.000,00 euro versata dal Gestore in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 in merito alle comunicazioni di modifica non sostanziale.